

AZIENDA

SANITARIA PROVINCIALE N.° 1

AGRIGENTO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PROCEDURA APERTA IN FORMA CONSORZIATA AA.SS.PP.E AA.OO.  
DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, PALERMO TRAPANI PER  
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE QUADRIENNALE DI PROTESI  
ORTOPEDICHE, SISTEMI PER OSTEOSINTESI, MATERIALE PER  
TRAUMATOLOGIA, SISTEMI DI CEMENTAZIONE E MATERIALE  
VARIO PER ORTOPEDIA, IVI COMPRESI GLI EVENTUALI I SERVIZI  
CORRELATI, NECESSARI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLE  
AZIENDE CONSORZIATE DEL BACINO OCCIDENTALE REGIONE  
SICILIA**

**ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolo d'oneri disciplina il contratto di cui alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione quadriennale di protesi ortopediche, sistemi per osteosintesi, materiale per traumatologia, sistemi di cementazione e materiale vario per ortopedia, ivi compresi gli eventuali i servizi correlati necessari alle UU.OO. di Ortopedia delle seguenti Aziende Consorziate ricadenti nel bacino occidentale della Regione Sicilia :

Asp di Agrigento – capofila della presente gara - Asp di Caltanissetta, Asp di Palermo , Asp di Trapani, A.O. Villa Sofia Cervello – A.R.N.A.S. Civico di Palermo e A.O.U. Policlinico Giaccone di Palermo.

La procedura di aggiudicazione è quella del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 2 del D lgs 50/16 e smi

La gara svolta sulla piattaforma telematica Consip è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro -art 54 D lgs 50/2016 - con più aggiudicatari senza riapertura

del confronto competitivo, di cui all'art. 54 comma 4 lett. a) D lgs 50/2016.

La tipologia della fornitura e i quantitativi e gli importi presunti per singolo prodotto sono indicati nel Capitolato tecnico che è suddiviso in n 93 lotti importo complessivo a base d'asta € 358.559.728,00 oltre iva

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di trasporto, imballo ed ogni altro eventuale onere accessorio, iva esclusa.

Qualora ricorrono motivi di opportunità e convenienza, non si procederà all'aggiudicazione.

## ART.2 CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Ciascuna Azienda consorziata stipulerà con le ditte aggiudicatarie i singoli contratti di fornitura basati sull'accordo quadro, cui sarà data esecuzione secondo le necessità e le esigenze delle diverse UU.OO. di Ortopedia per mezzo di singoli ordinativi di fornitura dilazionati nel tempo.

Ciascuna ditta aggiudicataria dovrà predisporre all'atto della stipula del contratto con ciascuna Azienda consorziata un file “excel” con l'indicazione di tutti i dati dichiarati nell'offerta schema “C” per la codifica dei prodotti ed il successivo caricamento da parte di ciascuna Azienda consorziata sul proprio programma gestionale informatizzato dei contratti.

Ciascuna ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, formalmente trasmettere a ciascuna Azienda consorziata i listini ufficiali depositati alla CCIAA vigenti all'atto della gara sui quali andrà applicato la percentuale di sconto offerta in gara.

Essendo l'entità della presente fornitura commisurata al fabbisogno stimato – ex art 1560 comma 1 c.c. - le quantità annue indicate nel capitolato tecnico per ciascuna Azienda consorziata non costituiranno impegno per le stesse, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze connesse alla particolare natura dell'attività chirurgica di ortopedia nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa pubblica non determinabili a priori.

Di conseguenza le ditte “accreditate” alla fornitura saranno tenute a corrispondere, alle condizioni tutte pattuite in gara, le quantità di prodotti che verranno di volta in volta ordinate, senza potere avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero inferiori a quelle poste in

gara.

Qualora durante la valenza del contratto le ditte aggiudicatarie immettano in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli forniti aventi caratteristiche funzionali e prestazionali migliori, gli stessi potranno essere proposti in “affiancamento” ai dispositivi aggiudicati alle condizioni tutte dell'Accordo quadro. Tale “affiancamento” dovrà essere richiesto dal DEC ed autorizzato dal Direttore del Servizio Provveditorato dell'afferente Azienda consorziata. Per tali prodotti la ditta dovrà predisporre anche relativo file “excel” con tutti i dati richiesti dalla Schema offerta “C”.

### ART.3 DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO CONTRATTUALE

La durata del contratto è stabilita in 48 (quarantotto) mesi con decorrenza a far data dalla comunicazione alle aggiudicatarie della efficacia della aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi sei oltre il termine sopra citato, durante il quale l'aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura alle stesse condizioni di quelle contrattualizzate.

### ART. 4 CARATTERISTICHE DISPOSITIVI

I prodotti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per i Dispositivi Medici.

I dispositivi oggetto della presente gara dovranno essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori, fermo restando che gli eventuali rischi dovranno essere di livello clinicamente accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un alto livello di protezione della salute e della sicurezza.

Gli stessi dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le registrazioni, le autorizzazioni alla produzione, all'immissione in commercio in Italia e, in particolare, alla Direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici, recepita con D.lgs 46/97 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 37/2010 recante “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi”.

Alla data di presentazione dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono essere già in commercio ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le registrazioni di legge.

Nel caso in cui il prodotto non sia iscritto nel Repertorio dei dispositivi medici ( DM 20/2/2007 e s.m.i.) è necessario che venga fornita idonea documentazione e supporto dell'esenzione da tale obbligo

#### ART. 5 CONFEZIONAMENTO

I dispositivi forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura, riportanti all'esterno, in modo chiaro e leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno dovranno apparire immediatamente decifrabili:

chiara identificazione del contenuto, in lingua italiana, con descrizione letterale e non solo riferimenti numerici di catalogo

numero e indicazione del lotto di produzione

dicitura "sterile" e "Monouso" o relativo simbolo

modalità di sterilizzazione

marchi CE

ragione sociale e indirizzo del produttore

eventuale codice a barre

il confezionamento dovrà essere in doppio involucro sterile con materiale tale da garantire la sterilità e le caratteristiche tecniche fino al momento dell'utilizzo

Ogni confezione consegnata dovrà contenere scheda tecnica ed etichetta asportabile per essere allegata alla cartella clinica del paziente e al registro operatorio.

#### ART. 6 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Il Fornitore, a propria cura, onere e spese, dovrà svolgere, per tutta la durata di ciascun Contratto di fornitura, un'opportuna attività di formazione e di affiancamento volta a formare il personale di ciascuna Azienda sanitaria consorziata al corretto utilizzo dei prodotti, in condizioni normali e di emergenza, anche secondo quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta tecnica. A tal fine il Fornitore concorda con ciascun Azienda consorziata un programma formativo rivolto al personale medico ed infermieristico – strumentista, con indicazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle attività di formazione.

Le ditte risultate “accreditate” in gara dovranno, su richiesta delle singola Aziende consorziate, attivare un conto deposito presso ciascuna U.O. di Ortopedia e/o Farmacia. Le modalità saranno stabilite da ciascuna delle Aziende consorziate all’atto della sottoscrizione del contratto, alle condizioni contrattuali dettate dal presente disciplinare e senza oneri economici aggiuntivi.

Combinati alla fornitura dei dispositivi, sono :

la concessione, in uso gratuito, degli strumenti necessari per l’applicazione delle protesi

la disponibilità dei set di base di materiali impiantabili

il servizio di assistenza tecnica post - vendita

Le forniture di materiali impiantabili, intendendo con tale espressione l’insieme delle misure e tipologie di devices impiantabili necessari per l’effettuazione corretta dell’intervento chirurgico dovranno essere consegnati all’inizio della fornitura e per tutta la durata della stessa.

Il suddetto materiale dovrà essere consegnato alle UU.OO. della singole Aziende consorziate con frequenza tale da garantire la continuità dell’attività operatoria della U.O., In accordo con i Responsabili delle medesime UU.OO. , le ditte fornitrice potranno gestire la consegna dei “set di base” nel seguente modo:

a) in conto deposito in un numero da concordare con la UOC Provveditorato su indicazione di ciascuno dei Responsabili delle UU.OO. di Ortopedia delle Aziende consorziate

b) nel caso in cui, su indicazione del Responsabile della U.O. utilizzatrice di ciascuna Azienda consorziate, il numero delle protesi sia limitato, la ditta dovrà fornire il materiale al bisogno su richiesta della stessa U.O. entro 72 ore dalla istanza.

I set di base di materiale impiantabile, forniti all’inizio della fornitura entreranno a far parte della disponibilità delle Aziende consorziate che si obbliga a pagare il prezzo delle misure impiantate segnalando, nel più breve tempo possibile, il loro impiego. Gli ordini di reintegro delle protesi impiantate verranno inoltrati alla ditta contraente, al termine di ogni seduta operatoria dalla U.O. interessata; i tempi per il reintegro (quelli pattuiti in gara) decorrono dall’inoltro di detta comunicazione. Successivamente verrà inoltrato, da parte della competente U.O. di Farmacia,

l'ordine scritto per la fatturazione, con indicazione del numero di lotto utilizzato e la data di impianto.

Rimane a carico del contraente la gestione del controllo e la sostituzione dei prodotti in scadenza, la verifica periodica, e comunque, semestrale dei materiali in c/ deposito, il ritiro delle misure del set base non utilizzate e che abbiano una validità residua inferiore ad 1/3 della validità massima. E' obbligo delle Aziende consorziate restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, il materiale impiantabile non utilizzato ed ancora integro.

Gli strumentari intendendo, con detto termine, gli attrezzi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale potranno essere forniti:

- a) in comodato d'uso gratuito permanentemente per tutta la durata del contratto
- b) nel caso in cui il numero delle protesi impiantate fosse limitato il fornitore, in accordo con il Responsabile della U.O. interessata, potrà evitare di mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito, lo strumentario. In tal caso sarà tenuto a consegnare lo stesso di volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, completo dell'intera gamma del materiale impiantabile entro 72 ore dalla data della richiesta. Gli strumentari consegnati dovranno essere accompagnati da idonea attestazione di avvenuta decontaminazione.

Lo strumentario concesso in comodato d'uso gratuito presso una U.O. non può, tassativamente, essere spostato ad altra U.O., neanche se il Responsabile della U.O. è d'accordo. L'inottemperanza a tale prescrizione fa decadere qualsiasi responsabilità dell'Azienda consorziata utilizzatrice dello strumentario

Ciascuna Azienda consorziata si impegna a provvedere ad un'adeguata custodia e manutenzione degli strumentari e ad impiegarli secondo l'uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dalla ditta aggiudicataria. Ciascuna Azienda consorziata si impegna ad informare, tempestivamente, la ditta contraente di eventuali danni agli strumentari in conseguenza dei quali possano derivare perdita od inservibilità del bene. La ditta contraente è tenuta a sostituire, a proprie cure e spese, gli strumentari e/o i componenti degli stessi soggetti a rottura od usura oltre a garantire, la necessaria assistenza tecnica. Ciascuna Azienda consorziata si impegna a tenere la ditta contraente sollevata ed indenne da qualsiasi danno che avesse a subire in conseguenza di richieste di risarcimento danni che originino o siano collegati all'utilizzo degli strumentari, salvo che essi siano conseguenza diretta di difetti costruttivi o quant'altro imputabile al fornitore. Ciascuna Azienda consorziata assume, inoltre, la responsabilità per la perdita o il

danneggiamento dei beni stessi dovuti a sua colpa, negligenza od imprudenza. E' obbligo di ciascuna Aziende consorziata restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, lo strumentario nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura dovuta al suo utilizzo.

#### ART.8 ORDINATIVI E CONSEGNE

Laddove non venga attivato il conto deposito, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, entro 3 giorni solari consecutivi dall'emissione dell'ordinativo, perentori e che eventuali ritardi nella consegna saranno computati a partire da essa.

Non sono ammesse consegne parziali di quanto ordinato, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda consorziata che ha messo l'ordine. E' facoltà di ciascuna Azienda consorziata richiedere degli impianti tipo in conto visione. In tali casi, il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale richiesto entro 3 giorni solari consecutivi dalla richiesta. Qualora il materiale richiesto in conto visione non sia utilizzato e non venga perfezionato un Ordinativo di Fornitura, l'Azienda deve darne immediata comunicazione al Fornitore per il successivo ritiro del materiale.

Ciascuna Azienda consorziata procederà per il tramite del DEC all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Dec li comunicherà al Responsabile unico del procedimento (RUP) che procederà alla immediata contestazione, come rilevate dal DEC, tramite pec, all'aggiudicatario. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, via pec, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla forma contestazione. Il Rup, valutate le ragioni addotte, con l'avvallo del Dec potrà procedere all'applicazione di una penale di € 250,00.

Non sarà corrisposto il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Nel caso di omissione parziale o totale della fornitura è facoltà di ciascuna Azienda consorziata di procedere all'acquisto in danno, addebitando i relativi ulteriori costi mediante trattenute sugli eventuali crediti ovvero, in mancanza, con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Dopo tre successive contestazioni scritte nel periodo di valenza del contratto ciascuna Azienda potrà risolvere il contratto per inadempimento comunicando tale decisione mediante lettera trasmessa a mezzo di posta certificata (PEC) anche a

questa Azienda Capofila della gara..

#### **ART.9 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE**

Ciascun fornitore sarà tenuto a dare comunicazione alle Aziende consorziate le innovazioni tecnologiche o le variazioni in ordine ai prodotti di cui ai lotti per i quali si è stati accreditati.

Le parti potranno estendere il contratto anche a tali prodotti sempre che riconducibili a quelli originari, qualora ciascuna Azienda consorziata, previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture sanitarie interessate, li riterrà idonei alla propria attività sanitaria.

In tal caso il fornitore dovrà applicare le medesime condizioni di gara ai nuovi prodotti in sostituzione o in affiancamento a quelli originari

#### **ART.10 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Ciascun fornitore dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso a ciascuna Azienda consorziata in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza del lavoro di cui all'art. 26 del D lgs 81/08

#### **ART.11 CONTROLLI SULLE FORNITURE**

L'accettazione della merce da parte dei dipendenti incaricati dalle Aziende Sanitarie consorziate non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non potuti riscontrare all'atto della consegna ma accertati in seguito.

L'Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda ovvero a

quelli dichiarati dal fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute con spese a carico del fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, salva la risoluzione del rapporto contrattuale.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro quarantotto ore e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'ordine sanitario.

In caso di mancata sostituzione immediata, ciascuna le Azienda consorziata si riservano la facoltà di approvvigionarsi altrove - acquisto in danno - fermo restando che la spesa eccedente sarà posta a carico della ditta inadempiente unitamente alla penalità di cui all'art. 12

Il fornitore non può opporre, ex Art 1462 del Codice Civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta disciplinata dal presente capitolato

#### **ART.12 INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di ritardato adempimento delle stessi che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, di cui al successivo art. 14 ciascuna Azienda consorziata contesterà mediante pec le inadempienze contrattuali riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a giorni dieci per le controdeduzioni della ditta inadempiente. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata come di seguito specificato.

Il fornitore è soggetto a penale quando:

- non consegni la merce richiesta nel rispetto dei termini contrattuali;
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione, entro quarantotto ore dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza dei requisiti richiesti;
- in caso di non osservanza delle prescrizioni contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità immediata la risoluzione del contratto.

Nel caso di ritardo nella consegna e/o reitetro rispetto al tempo previsto verrà applicata una penale pari all'1% per ogni giorno naturale o successivo di ritardo e di una penale stabilita nella misura del 5% per la mancata consegna.

Le penali sono cumulabili e verranno applicate direttamente trattenendo le somme dai pagamenti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del fornitore. Ove i crediti non bastassero, si provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

### **ART.13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

Sarà richiesto all'esecutore del contratto di costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10% dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ciascuna Azienda consorziata. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

### **ART.14 CLAUSOLE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO**

la Stazione appaltante potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

- a) in caso di grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna o il ritardo nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella contestata.

- b) qualora si accertato il venir meno dei requisiti di cui all'80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

- c) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- d) per cessione della ditta, per cessione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;

- e) per motivi di pubblico interesse;

- f) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

La ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.)

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

La ditta aggiudicataria non può opporre, ex art.1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta disciplinata dal presente capitolato.

#### **ART 15 RECESSO**

la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora intervengano convenzioni Consip per la fornitura di analoghi dispositivi oggetto del presente capitolato ed a prezzi inferiori rispetto al contrattato.

la Stazione appaltante potrà avviare una negoziazione con il soggetto aggiudicatario al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima.

#### **Art. 16 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ciascuna Azienda consorziata gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

#### **Art. 17 - FALLIMENTO, SUCCESSIONI E CESSIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, ciascuna Azienda consorziata potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio,

dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'Azienda consorziata è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

Di tali modifiche la Stazione appaltante capofila procederà ad adottare relativa deliberazione con notifica alle Aziende consorziate.

#### **ART.18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi del contratto nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge nr. 244/2007, dal Decreto attuativo nr. 55 del 03/04/2013 e dall'art. 25 D.L. nr. 66/2014, convertito con L. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica. Il Codice Univoco Ufficio sarà indicato da ciascuna Azienda consorziata.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato a norma di legge (d.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

#### **ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione di credito trova applicazione quanto previsto dall'art 106 comma 13 del D lgs 50/16 e smi. la Stazione appaltante non può essere chiamata a rispondere di pagamento effettuati prima della notifica dell'atto di cessione del credito

#### **ART.20 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolo speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

#### **ART. 21 FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente

procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui ciascuna Azienda Sanitaria consorziata titolare del contratto ha la sede legale.

IL RUP

Coll. Amm.vo Sig.ra Anna Spataro



Per accettazione incondizionata

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore Uoc Provveditorato

Dr.ssa Loredana Di Salvo



Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procurato re della Ditta

---

Per accettazione incondizionata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di ogni sua parte con rinuncia esplicita ad ogni eccezione, approvandone tutte le condizioni.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta

---

